

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLO *SWITCHING* CONSEQUENTE
ALL'ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O
PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO E ALLA DISATTIVAZIONE DI UN
PUNTO DI PRELIEVO**

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Oggetto	3
TITOLO II	4
SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO	4
Articolo 3	4
Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato	4
Articolo 4 Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato	4
Articolo 5 Aggiornamento del RCU.....	5
TITOLO III.....	6
SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO	6
Articolo 6 Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di disattivazione di un punto di prelievo	6
Articolo 7 Aggiornamento del RCU.....	6

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all'allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, all'allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene eseguito lo *switching* conseguente all'attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato o alla disattivazione di un punto di prelievo.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII e imprese distributrici;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

TITOLO II

SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO NUOVO O PRECEDENTEMENTE DISATTIVATO

Articolo 3

Richiesta di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 1.1 Ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, l'utente del dispacciamento presenta all'impresa distributrice una richiesta di attivazione con riferimento a tale punto, contenente almeno i seguenti elementi informativi:
 - a) il POD identificativo del punto di prelievo (qualora non noto è possibile indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice);
 - b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale;
 - c) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 1.2 L'impresa distributrice esegue la richiesta di attivazione della fornitura, nel rispetto della regolazione vigente in materia.
- 1.3 L'impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 4.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito dell'esecuzione delle prestazioni di attivazione della fornitura ai sensi del TIQE.
- 4.2 La comunicazione di cui al comma 4.1 deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione.
- 4.3 La comunicazione di cui al comma 4.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:

- a) il POD identificativo del punto di prelievo;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale;
- c) l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela richiedente;
- d) la tipologia di prestazione eseguita;
- e) il codice ATECO;
- f) il codice pratica della prestazione assegnato dall'impresa distributrice;
- g) la data di esecuzione della richiesta
- h) il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato il punto di prelievo (solo in caso di punto di prelievo nuovo).

Articolo 5

Aggiornamento del RCU

- 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.

TITOLO III

SWITCHING A SEGUITO DELL'ESITO DELLA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO

Articolo 6

Comunicazione dell'esito dell'esecuzione della prestazione di disattivazione di un punto di prelievo

- 6.1 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare al SII l'esito dell'esecuzione delle prestazioni di disattivazione della fornitura ai sensi del TIQE.
- 6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione.
- 6.3 La comunicazione di cui al comma 6.1 deve riportare almeno i seguenti elementi informativi:
 - a) il POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela richiedente;
 - c) la tipologia di prestazione eseguita;
 - d) il codice pratica della prestazione assegnato dall'impresa distributrice;
 - e) la data di esecuzione della richiesta.

Articolo 7

Aggiornamento del RCU

- 7.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.1, il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione stessa.